

L'integrativa

Per le società più libertà di localizzare il «welfare»

Qualora il Governo non receda dall'incrementare al 20% la tassazione dei rendimenti delle **forme pensionistiche complementari**, assumerà particolare interesse per i lavoratori italiani la partecipazione ai fondi pensione costituiti all'estero. In particolare in quei paesi Ue che non prevedono alcuna tassazione dei rendimenti netti ottenuti dai programmi pensionistici. I fondi che potranno essere utilizzati sono quelli disciplinati dalla direttiva 41 del 3 giugno 2003 (i cosiddetti fondi paneuropei).

La direttiva infatti consente ai dipendenti la partecipazione ad un programma costituito in uno qualsiasi dei paesi dell'Ue. La possibilità è particolarmente interessante anche per le società italiane che sino a ora, salvo rare eccezioni, non si sono avvalse dell'opzione e che adesso però potrebbero rivedere la loro posizione. Sulla base di quanto stabilito dalla direttiva infatti le società multinazionali possono istituire un unico fondo pensione (anziché uno in ciascuno

dei paesi nei quali operano). La localizzazione è a completa discrezione della società, indipendentemente dalla sua provenienza e dai paesi nei quali è presente. La costituzione del fondo pensione unico consente di ottenere tutta una serie di vantaggi che si traducono in genere in una riduzione dei costi operativi sostenuti.

Diverse funzioni vengono infatti centralizzate, la governance è resa più efficiente, il monitoraggio più diretto. In particolare la gestione del patrimonio può

essere organizzata in maniera decisamente più efficace, generando significative economie di scala (e talvolta un incremento dei rendimenti ottenuti).

In Italia la direttiva è stata recepita con il Dlgs 28/2007. I benefici fiscali concessi ai versamenti destinati alla previdenza complementare (ex Dlgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni) sono stati estesi anche ai programmi paneuropei.

Cl. Pi.

